

COMUNE DI VERANO BRIANZA

Regolamento per la estensione definizione agevolata in riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale.

Art. 1
Disciplina.

l) Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997, disciplina le modalità di applicazione della definizione agevolata delle proprie entrate non riscosse che sono state oggetto di provvedimento di ingiunzione fiscale, così come previsto dall'art. 6 ter del D.L. 22 ottobre 2016 N. 193 convertito in Legge 1 dicembre 2016 n. 225 e come previsto dal D.L. N. 148 del 16.10.2017 convertito nella Legge n. 172/2017.

Art.2
Condizioni per l'ammissione alla definizione agevolata

1) Sono ammesse alla definizione le entrate di cui al successivo articolo 3, le entrate non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910 n°639 notificate nel periodo dal 1 gennaio 2017 al 16 ottobre 2017 dai concessionari della riscossione di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 .

Art.3
Entrate ammesse alla definizione agevolata

1) Sono ammesse alla definizione agevolata, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2, le sanzioni amministrative per violazione del codice della strada .

Art. 4
Le voci soggette a definizione agevolata

1) In seguito alla richiesta di definizione agevolata non sono dovuti gli interessi compresi quelli moratori, oltre alla maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981 .

Art. 5
Definizione agevolata degli importi soggetti a rateizzazione

- 1) A seguito del D.L. 148/2017 convertito in Legge 172/2017 di estensione della definizione agevolata di cui al presente regolamento possono essere ancora estinti i debiti per i quali è stata notificata un'ingiunzione fiscale nel periodo che intercorre tra il 1.1.2000 ed il 31.12. 2016 che non siano già stati oggetto di apposita istanza ex art. 6-ter del D.L. 193/2016 convertito nella Legge N. 225/2016 .
- 2) Sono esclusi dalla nuova definizione i debitori che non hanno rispettato piani di rientro concordati con l'Ente o con i concessionari della riscossione .
- 3) Possono essere estinti i debiti relativi alle ingiunzioni notificate dal 1 gennaio 2000 al 16 ottobre 2017 .
- 4) Ai fini della definizione di cui ai commi precedenti il debitore manifesta al concessionario la sua volontà presentando entro il 15 maggio 2018 apposita dichiarazione in conformità alla modulistica pubblicata sul sito internet del concessionario.

- 5) Per quanto riguarda i termini la presentazione delle dichiarazioni e le comunicazioni del concessionario nonché tutte le ulteriori informazioni occorre fare riferimento alle norme indicate nella Legge 172/2017 di conversione e modificazione del D.L. 148/2017.

Art. 6

Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 8, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale dichiarazione .

Art. 7

La rateazione dei pagamenti

- 1)I pagamenti dovranno essere effettuati in rate di pari importo alle seguenti scadenze: 31 luglio 2018, 30 settembre 2018, 31 ottobre 2018, 30 novembre 2018.

Art.8

Modalità di richiesta di definizione agevolata

- 1) Il debitore che intende avvalersi della definizione agevolata, dovrà presentare apposita istanza al concessionario della riscossione incaricato entro la data del 15 maggio 2018.
2) L'istanza può essere presentata anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso ai fini della scadenza si considera la data di consegna all'ufficio postale. La presentazione può avvenire anche mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec: areariscossioni@pec.it

Art. 9

Modulistica

- 1) L'istanza deve essere presentata solo ed esclusivamente sul modulo predisposto dal concessionario e scaricabile dal sito istituzionale del Comune stesso.
Il Comune sulla home-page del proprio sito dovrà darne particolare risalto.
Per le persona fisiche il modulo dovrà contenere le generalità del debitore: nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo, indirizzo pec.
Per le persone giuridiche dovranno essere presenti: denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale - partita iva, generalità del legale rappresentante, indirizzo pec della persona giuridica.
Inoltre il modulo dovrà indicare il numero e data ingiunzione fiscale o in alternativa dovrà essere predisposto per i seguenti dati:
- la natura del debito (codice della strada,);
 - l'importo complessivo dell'ingiunzione per ogni anno di imposta;
 - la data di notifica dell'ingiunzione fiscale;
 - il numero di rate, in considerazione di quanto previsto all'art. 5 del presente regolamento, con il quale intende il debitore effettuare il pagamento;
 - l'indicazione di eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa;
 - l'assunzione di impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

Art. 10
Adempimenti del Comune o del concessionario

Ai debitori che hanno presentato l'istanza di cui all'art. 8, il Concessionario della riscossione, entro il termine del 30 giugno 2018, invia la comunicazione nella quale sono indicati:

- l'ammontare complessivo delle somme dovute;
- il numero di rate;
- l'importo di ciascuna rata;
- la scadenza di ogni rata con le relative modalità di pagamento.

Art. 11
Mancato pagamento

1) Il mancato, o parziale, o tardivo, pagamento anche di una sola rata, comporta l'immediata decadenza della definizione agevolata. In tale fattispecie la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza. I mancati pagamenti non sono in ogni caso ravvedibili.

2) Nel caso in cui risultino effettuati dei pagamenti, gli stessi sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. E' preclusa qualsiasi possibilità di ottenere nuovi piani di dilazione.

Art. 12
Esclusione dalla definizione agevolata

Sono escluse dalla definizione agevolata le fattispecie previste dall'art. 6 commi 10 e 11 del D.L. 193/2016, convertito in legge 225/2016, in particolare:

- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.

Art. 13
Disposizioni finali

Il presente regolamento acquista immediata efficacia dalla sua approvazione da parte dell'organo consiliare. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, viene fatto riferimento alle disposizioni contenute nel D.L. 193/2016 convertito in Legge n. 225 del 1° dicembre 2016 e pubblicato sulla G.U. n. 282 del 2 dicembre 2016 n. 53 e a quanto contenuto nel D.L. 16 ottobre 2017 n. 148 convertito nella Legge 4 dicembre 2017 n. 172 e pubblicato sulla G.U. n. 284 del 5.12.2017.